

BOLZANO
BOZEN

17.10.2025

Newsletter

OGGETTO
BETREFF

Abkommen Prevedi – 04.07.2025 – Accordo Prevedi

Das beiliegende Abkommen, ergänzt durch den Nachtrag vom 15. Juli 2025, legt **die neuen Modalitäten für die vertraglichen Beiträge an den Prevedi-Fonds** für Neueinstellungen ab dem 1. Oktober 2025 fest.

1. Vertraglicher Beitrag und Vertragsdauer

Der Beitrag an den Prevedi-Fonds ist nur **für Arbeitsverhältnisse zu entrichten, die länger als drei Monate dauern**.

- Zeiträume von weniger als 15 Tagen werden nicht berücksichtigt

- Zeiträume von 15 Tagen oder mehr gelten als voller Monat.

2. Wann wird der Beitrag gezahlt?

Der Beitrag ist **ab dem vierten Monat** zu zahlen, einschließlich der drei vorangegangenen Monate (rückwirkend).

3. Bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als oder bis zu drei Monaten wird der Prevedi-Beitrag **NICHT gezahlt, ABER** für die:

- **Angestellten:** Das Unternehmen zahlt dem Angestellten **bei Vertragsende direkt über den Lohnstreifen einen einmaligen Bruttobetrag** laut beiliegender **Tabelle A** (fixe monatliche Beträge nach Einstufung).

- **Arbeiter:** Das Unternehmen zahlt an die Bauarbeiterkasse einen Betrag laut beiliegender **Tabelle B** (Stundenkoeffizienten pro Einstufung), berechnet **auf der Grundlage der tatsächlich geleisteten regulären Arbeitsstunden, gerundet auf den Euro und abzüglich der gesetzlichen Abzüge**. Die Bauarbeiterkasse zahlt diesen Betrag dann zusammen mit der Hinterlegung (Weihnachts- und Urlaubsgeld) an den Arbeiter aus.

4. Ausnahmen – Arbeitnehmer, die bereits bei Prevedi eingeschrieben sind

Wenn der Arbeitnehmer **bereits zusätzliche Einzahlungen bei Prevedi** geleistet hat (z. B. angereifte Abfertigung oder zusätzlicher Beitrag von 1 %), ist der vertragliche Beitrag **ab dem ersten Monat der Beschäftigung fällig**.

Mit freundlichen Grüßen.

**An die Arbeitsberater
der eingeschriebenen Firmen
Ai consulenti
delle imprese iscritte**

IHRE/LORO PEC-E-MAIL

L'accordo allegato, integrato con Addendum del 15 luglio 2025, definisce le **nuove modalità di contribuzione contrattuale al Fondo Prevedi** per i nuovi assunti a partire dal 1° ottobre 2025.

1. Contributo contrattuale e durata del contratto

Il contributo al Fondo Prevedi è dovuto **solo per i rapporti di lavoro che superano i tre mesi**.

- Frazioni inferiori a 15 giorni: non si considerano.

- Frazioni uguali o superiori a 15 giorni: valgono come un mese intero.

2. Quando si versa il contributo

Il contributo va versato **a partire dal quarto mese**, includendo anche i tre mesi precedenti (retroattivamente).

3. Per contratti pari o inferiori a tre mesi NON si versa il contributo a Prevedi **MA** per gli:

- **impiegati:** l'impresa paga direttamente all'impiegato un **importo lordo una tantum in busta paga alla fine del contratto**, secondo l'allegata **tabella A** (importi fissi mensili per livello).

- **operai:** l'impresa paga alla Cassa Edile un importo **calcolato sulle ore ordinarie effettivamente lavorate e arrotondato all'euro** secondo l'allegata **tabella B** (coefficienti orari per livello) **al netto delle ritenute di legge**. La Cassa Edile lo eroga poi all'operaio insieme alla GNF (gratifica natalizia e ferie).

4. Eccezioni – dipendenti già aderenti a Prevedi

Se il dipendente ha **già versamenti aggiuntivi attivi a Prevedi** (come TFR maturando o contributo aggiuntivo 1%), allora il contributo contrattuale è **dovuto fin dal primo mese di assunzione**.

Cordiali saluti.

Der Direktor – Il Direttore
Dr. Raimund Fill

TABELLA A

VALORE MENSILE DELL'IMPORTO DA EROGARE
AI SENSI DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025

CCNL INDUSTRIA: Impiegati
(Valori mensili)

LIVELLI	Valore mensile
7	16,00
6	14,40
5	12,00
4	11,20
3	10,40
2	9,36
1	8,00

CCNL ARTIGIANI: Impiegati
(Valori mensili)

LIVELLI	Valore mensile
7	16,40
6	14,40
5	12,00
4	11,12
3	10,40
2	9,20
1	8,00

I valori mensili sopra riportati devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, mentre non vanno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

TABELLA B

VALORE ORARIO DELL'IMPORTO DA EROGARE
AI SENSI DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025

CCNL INDUSTRIA: Operai
(Valori orari)

<i>LIVELLI</i>	<i>Importo orario</i>
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello	0,072884
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,060876
Operaio comune	0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

CCNL ARTIGIANI: Operai
(Valori orari)

<i>LIVELLI</i>	<i>Importo orario</i>
a) Operai di produzione Operaio di quinto livello	0,078052
Operaio di quarto livello	0,072352
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,059888
Operaio comune	0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

I coefficienti orari sopra riportati devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. L'importo complessivo deve essere arrotondato all'euro.

Addì, 4 luglio 2025, in Roma

ANCE,

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Con riferimento al contributo contrattuale al Fondo Prevedi, le sottoscritte parti nazionali concordano quanto segue.

1. Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi, per i lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2025, è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4. Per il calcolo della predetta durata, nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.
2. Pertanto, per le predette assunzioni, il contributo contrattuale sarà versato al Fondo Prevedi dal datore di lavoro a decorrere dal quarto mese successivo all'assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l'importo versato per il suddetto quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi, calcolati come sopra indicato.
3. Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella A, allegata al presente accordo. A tal fine, i valori mensili riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolati come previsto al punto 1.

Per gli operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata al presente accordo. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF.

Le Parti si danno atto che l'importo qui previsto non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

4. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR maturando e/o contributo aggiuntivo dell'1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR), come risultante dai flussi informativi previsti e disciplinati nel documento sugli "standard tecnici e organizzativi" predisposto e aggiornato tempo per tempo da Prevedi, in collaborazione con la Cnce, ai sensi dell'Accordo del 15 gennaio 2003 e successivi. In tal caso,

pertanto, il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro fin dal primo mese del rapporto di lavoro.

5. Le Parti Sociali assumono l'impegno, previa verifica legale della fattibilità, di definire criteri e procedure per l'annullamento delle posizioni contrattuali senza alcuna contribuzione da un lungo periodo di tempo.

Letto, confermato e sottoscritto

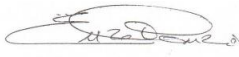
ANCE 	ANAEPA CONFARTIGIANATO 	CNA COSTRUZIONI 	FIAE CASARTIGIANI 	CLAAI EDILIZIA 
	FENEAL UIL 	FILCA CISL 	FILLEA CGIL 	

TABELLA A

VALORE MENSILE DELL'IMPORTO DA EROGARE
AI SENSI DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025

CCNL INDUSTRIA: Impiegati
(Valori mensili)

LIVELLI	Valore mensile
7	16,00
6	14,40
5	12,00
4	11,20
3	10,40
2	9,36
1	8,00

CCNL ARTIGIANI: Impiegati
(Valori mensili)

LIVELLI	Valore mensile
7	16,40
6	14,40
5	12,00
4	11,12
3	10,40
2	9,20
1	8,00

I valori mensili sopra riportati devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, mentre non vanno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

TABELLA B

VALORE ORARIO DELL'IMPORTO DA EROGARE
AI SENSI DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025

CCNL INDUSTRIA: Operai
(Valori orari)

<i>LIVELLI</i>	<i>Importo orario</i>
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello	0,072884
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,060876
Operaio comune	0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

CCNL ARTIGIANI: Operai
(Valori orari)

<i>LIVELLI</i>	<i>Importo orario</i>
a) Operai di produzione Operaio di quinto livello	0,078052
Operaio di quarto livello	0,072352
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,059888
Operaio comune	0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

I coefficienti orari sopra riportati devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. L'importo complessivo deve essere arrotondato all'euro.

Addì 15 luglio 2025, in Roma

ANCE,

ANAEPa CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

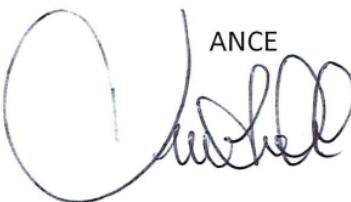
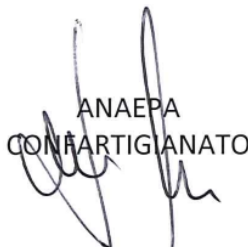
e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Con riferimento all'accordo sul contributo contrattuale al Fondo Prevedi del 4 luglio 2025, le sottoscritte Parti nazionali, in considerazione dei tempi tecnici di implementazione dei necessari adeguamenti ai sistemi informatici delle Casse Edili/Edilcasse, concordano che la nuova disciplina del contributo contrattuale prevista nel suddetto accordo troverà applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025.

Fermo restando quanto sopra, le Parti concordano, altresì, che quanto previsto al punto 3 del citato accordo, rispettivamente per impiegati e operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, si applica anche nel caso di durata del rapporto di lavoro pari a 3 mesi.

Letto, confermato e sottoscritto.

 ANCE	 ANAEPa CONFARTIGIANATO	 CNA COSTRUZIONI	 FIAE CASARTIGIANI	 CLAAI EDILIZIA
	 FENEAL UIL	 FILCA CISL	 FILLEA CGIL	



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

CHIARIMENTI OPERATIVI ACCORDO PREVEDI 4 LUGLIO 2025 (V 0)

Si riportano, di seguito, alcune annotazioni con l'obiettivo di chiarire il più possibile la logica di alimentazione e controllo dei flussi di adesione e contribuzione destinati al Fondo Pensione, alla luce delle novità normative e delle direttive Covip sopravvenute successivamente all'introduzione della contribuzione e dell'adesione contrattuale e, da ultimo, dell'Accordo tra le Parti Sociali del 4 luglio 2025, in modo da supportare i conseguenti interventi di adeguamento sui processi di elaborazione e controllo delle denunce contributive che le aziende inviano alle casse edili.

1) Assunzione di un lavoratore edile da parte dell'azienda

1.1) Cosa fa l'azienda

Quando l'azienda assume un lavoratore edile deve verificare se lo stesso risulti già iscritto a Prevedi con aliquote contributive volontarie (% a carico lavoratore e/o TFR, anche se tacitamente conferito a Prevedi). La verifica avviene tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database del Fondo Pensione, appositamente messi a disposizione, in modo continuativo, nel portale di denuncia telematica della cassa edile. In esito a tale controllo, si possono determinare i seguenti casi alternativi:

- a) Il lavoratore **non è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo**, cioè come iscritto che **non abbia esercitato il riscatto totale** della posizione maturata (se avesse esercitato il riscatto totale, infatti, risulterebbe uscito dal Fondo Pensione).
- b) Il lavoratore **è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo**, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata (se avesse esercitato il riscatto totale, infatti, risulterebbe uscito dal Fondo Pensione), **ma senza aliquote contributive volontarie**.

Nei precedenti casi a) e b) si applica quanto previsto al punto 1 o al punto 2 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi allegate al presente documento. Il punto 1 delle suddette indicazioni operative si riferisce al caso in cui il lavoratore **non attivi aliquote contributive volontarie a Prevedi entro i tre mesi dall'assunzione**; il punto 2 si riferisce, invece, al caso in cui il lavoratore **attivi aliquote contributive volontarie a Prevedi entro i tre mesi dall'assunzione**.

- c) Il lavoratore **è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo**, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata (se avesse esercitato il riscatto totale, infatti, risulterebbe uscito dal Fondo Pensione), **con aliquote contributive volontarie** (contributo % lavoratore e/o contributo TFR, anche se tacito): si applica quanto previsto al punto 3 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi allegate al presente documento.

Le informazioni di cui alle alternative a), b) e c) sopra indicate sono accessibili all'azienda tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database di Prevedi disponibili, in modo continuativo, tramite il portale di denuncia telematica della cassa edile. Tali servizi consentono di verificare: se il lavoratore sia un associato attivo a Prevedi; la situazione delle rispettive aliquote contributive correnti e lo storico delle aliquote eventualmente modificate nel tempo dal lavoratore.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

1.2) Cosa fa la cassa edile

Quando una cassa edile riceve dall'azienda il dato relativo all'assunzione del lavoratore, tipicamente con la prima denuncia contributiva utile trasmessa dall'azienda, la cassa edile deve:

1.2.1) Verificare se il codice fiscale del lavoratore sia presente nel database di Prevedi come iscritto attivo, con i seguenti possibili esiti:

- a) Il lavoratore è già iscritto a Prevedi: la cassa edile non deve inviare a Prevedi il flusso anagrafico di adesione contrattuale
- b) Il lavoratore non è ancora (o non è più) iscritto a Prevedi: la cassa edile deve inviare a Prevedi il flusso anagrafico di adesione contrattuale **solo se e quando il lavoratore matura il contributo contrattuale al Fondo Pensione a seguito del superamento dei tre mesi di durata del rapporto di lavoro o se il lavoratore attiva, nel corso del trimestre, le aliquote contributive volontarie a Prevedi. In quest'ultimo caso, tuttavia, la cassa edile potrebbe non sapere che il lavoratore ha attivato le aliquote contributive volontarie, perché il modulo di integrazione/variazione contributiva (con cui il lavoratore attiva o modifica tali aliquote) potrebbe arrivare a Prevedi da altri soggetti (direttamente dal lavoratore, o dal datore di lavoro, o dal sindacato o patronato); il Fondo Prevedi, per contro, deve censire immediatamente l'adesione contrattuale, per consentire la conseguente attivazione delle aliquote contributive (e quindi il versamento del contributo contrattuale con decorrenza dal mese di assunzione e il versamento dei contributi volontari dal mese di attivazione degli stessi: vedi punto 2 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi): ne deriva che, in questo caso particolare (neo assunto non iscritto a Prevedi che attiva le aliquote volontarie nel corso del trimestre successivo all'assunzione), il censimento dell'adesione contrattuale potrà avvenire direttamente da parte del Fondo (quindi senza necessità che la cassa edile invii il flusso di adesione contrattuale) a condizione che il Fondo Pensione riceva tempestivamente dalla cassa edile (via e-mail o pec) o da altro soggetto (lavoratore, sindacato, patronato, datore di lavoro, ecc.) il modulo di integrazione/variazione contributiva.**

1.3) La fase di contribuzione al Fondo Prevedi

1.3.1) Cosa fa l'azienda

Successivamente all'assunzione del lavoratore, ai fini della contribuzione a Prevedi, si determinano i seguenti casi alternativi:

Punto 1 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi: Lavoratore che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione.

Punto 2 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi: Lavoratore che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, ma le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione.

Punto 3 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi: Lavoratore che, al momento dell'assunzione, abbia aliquote contributive attive verso Prevedi.

Ai fini della dichiarazione e versamento delle contribuzioni a Prevedi, l'azienda segue le istruzioni riportate nelle indicazioni operative CNCE-Prevedi allegate al presente documento.

NOTA BENE: E' importante che l'azienda verifichi la situazione delle aliquote contributive volontarie del lavoratore non solo al momento dell'assunzione, tramite le funzionalità sopra indicate, ma anche prima di redigere ogni busta paga mensile, in quanto il lavoratore, ai sensi delle disposizioni vigenti, può modificare in qualsiasi momento le aliquote contributive a Prevedi con decorrenza dal mese di effettuazione della scelta (a condizione, ovviamente, che la stessa sia stata immediatamente trasmessa a Prevedi tramite l'apposito modulo di variazione contributiva).

1.3.2) Cosa fa la cassa edile

La cassa edile esegue i controlli di correttezza e regolarità contributiva dell'azienda, ai sensi degli Accordi tempo per tempo siglati dalle Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato. In particolare, ai sensi dell'Accordo del 18/11/2014 *"la contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile"*. Il sistema della cassa edile che riceve ed elabora la denuncia contributiva dell'azienda esegue i seguenti controlli:

GRIGLIA DEI CONTROLLI sui flussi contributivi					
		Dati presenti nel database di Prevedi relativi al mese X dell'anno Y			
		Contributo % lavoratore per il mese X, anno Y		Contributo % TFR per il mese X, anno Y (può assumere solo i valori: 0%; 18%; 100%)	
		=0%	>0%	=0%	=18% oppure 100%
Dati da indicare nella denuncia contributiva dell'azienda, relativa al mese X dell'anno Y	Importo contributo % dipendente	Il campo deve essere valorizzato = 0	Il campo deve essere valorizzato >0 Valore atteso = retribuzione imponibile TFR x aliquota % dipendente	-	-
	Importo contributo % azienda	Il campo deve essere valorizzato = 0	Il campo deve essere valorizzato >0 Valore atteso >= retribuzione imponibile TFR x 1% (alcune aziende hanno accordi aziendali con % >1%)		
	Importo contributo % TFR	-	-	Il campo deve essere valorizzato = 0	Il campo deve essere valorizzato >0 (valore atteso = TFR maturando x aliquota % TFR 18% oppure 100%)
	Importo contributo contrattuale	Si applicano le disposizioni dell'Accordo del 4 luglio e le conseguenti indicazioni operative CNCE-Prevedi			

Le informazioni funzionali all'esecuzione dei controlli sopra indicati sono accessibili tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database di Prevedi. Tali servizi consentono di verificare: se il lavoratore sia un associato attivo a Prevedi; la situazione delle rispettive aliquote contributive correnti e lo storico delle aliquote eventualmente modificate nel tempo dal lavoratore.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

2) Il tacito conferimento del TFR a Prevedi: trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione tacita

Da quanto sopra precisato si evince che l'adesione di ogni lavoratore edile nel Fondo Prevedi parte sempre, necessariamente, come adesione contrattuale.

L'adesione contrattuale si trasforma, eventualmente, in adesione tacita qualora il lavoratore, entro sei mesi dall'assunzione, non decida di mantenere il TFR in azienda o di destinarlo espressamente ad una forma pensionistica complementare (qualora non lo abbia già destinato in precedenza a Prevedi, nel qual caso, fino a eventuale modifica, quella scelta rimane valida e risulta evidente al controllo di cui al precedente punto 1.1).

La trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione tacita consegue alla evidenza del decorso dei sei mesi senza esplicita destinazione del TFR, presumibilmente comunicata dall'azienda alla cassa edile tramite denuncia contributiva; in questo caso la cassa edile deve:

- Inviare a Prevedi il flusso di adesione che trasformi l'adesione contrattuale in adesione tacita, attivando automaticamente, di conseguenza, l'aliquota contributiva TFR nella misura del 100%, come previsto nelle specifiche tecniche del medesimo flusso.

3) Inefficacia delle vecchie tipologie di adesione esplicita, sia totale che parziale

Con una serie di direttive emanate negli anni scorsi la Covip ha chiarito che:

3.1) Le tipologie di adesione formalmente ammesse per censire i lavoratori associati al Fondo Prevedi, dopo l'introduzione del contributo contrattuale, sono solo le seguenti:

- Adesione contrattuale, che dà vita al rapporto associativo con il Fondo Pensione
- Adesione tacita, conseguente al tacito conferimento del TFR al Fondo pensione ai sensi del D.Lgs. 252/05.

La Covip ha inoltre chiarito che l'adesione contrattuale e l'adesione tacita non cambiano natura nel caso in cui il lavoratore attivi o sospenda le aliquote contributive volontarie al Fondo Pensione, ivi compresa, tra queste ultime, anche il TFR tacitamente conferito (quindi l'adesione tacita rimarrà tale anche quando il lavoratore decida, eventualmente, di revocare il tacito conferimento del TFR).

3.2) Il lavoratore possa liberamente attivare o sospendere le aliquote contributive volontarie (% contributo lavoratore sulla retribuzione e/o TFR) ivi compreso il TFR che sia stato, eventualmente, tacitamente conferito al Fondo Pensione.

Di conseguenza la misura delle aliquote contributive volontarie a Prevedi può variare nel tempo senza limiti, sia in aumento che in diminuzione (fino ad azzerarsi), senza che ciò influisca sulla tipologia dell'adesione del lavoratore dipendente, che rimarrà sempre contrattuale o, eventualmente, tacita (qualora si sia trasformata da contrattuale in tacita per effetto del tacito conferimento del TFR dopo sei mesi dall'assunzione, anche quando tale conferimento venga successivamente revocato).

ACCORDO DEL 4 LUGLIO E RELATIVO ADDENDUM DEL 15 LUGLIO 2025 - INDICAZIONI OPERATIVE

Si riportano, di seguito, alcune indicazioni operative che rispondono ai dubbi interpretativi e ai quesiti finora pervenuti in merito all'Accordo del 4 luglio 2025 e al relativo addendum del 15 luglio, qui allegati per pronta evidenza e in seguito congiuntamente identificati anche solo come l'”*Accordo*”.

L'Accordo fa riferimento alla durata del *rapporto di lavoro*, non a quella del contratto di lavoro: ne deriva che, anche in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il rapporto di lavoro supera i tre mesi, i quali vanno calcolati secondo le indicazioni specifiche fornite nello stesso *Accordo*. La limitazione al versamento a Prevedi del contributo contrattuale non opera, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo, nel caso in cui il lavoratore risulti avere, al momento dell'assunzione, “*forme di contribuzione*” aggiuntive al contributo contrattuale attive nei confronti di Prevedi o le attivi nel corso dei primi tre mesi dall'assunzione (mesi da calcolare sempre secondo le modalità indicate nell'Accordo). Le forme contributive a Prevedi, aggiuntive al contributo contrattuale, richiamate dall'art. 4 dell'Accordo sono: il contributo a Prevedi relativo al Tfr maturando e/o il contributo percentuale a carico del lavoratore pari o superiore all'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, al quale è sempre abbinato il contributo dell'1% a carico dell'azienda. **Si evidenzia che l'Accordo non ha modificato le misure e le modalità di calcolo del contributo contrattuale al Fondo Prevedi:** in tutti i casi in cui sia dovuto il contributo contrattuale a Prevedi, esso va calcolato applicando le regole di cui alla Circolare CNCE n. 559 del 20/02/2015¹ e le misure indicate nelle seguenti Circolari CNCE:

- Circolare CNCE n. 678 del 17/10/2019 “Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili-Industria”².
- Circolare CNCE n. 706 del 31/03/2020 - “Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili-Artigianato”³.

Si precisa, inoltre, che l'Accordo non ha apportato alcuna modifica alle modalità di calcolo e di versamento delle contribuzioni volontarie aggiuntive al contributo contrattuale: il contributo mensile percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore (la cui attivazione dà sempre diritto a ricevere il contributo mensile dell'1% sulla retribuzione a carico dell'azienda), e il contributo mensile relativo al TFR maturando, non hanno subito alcuna variazione, né nelle misure e modalità di calcolo né in quelle di versamento al Fondo Prevedi.

Con specifico riferimento alle modalità di computo del periodo di tre mesi di cui all'art. 1 dell'Accordo, tenendo conto che la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, si possono rappresentare i seguenti casi (le decorrenze e le scadenze di cui ai seguenti punti 1.1, 1.2 e 2.1, si utilizzano per tutti i mesi dell'anno, indipendentemente dal numero di giorni di cui ciascun mese è composto):

¹ La Circolare CNCE n. 559 del 20/02/2015 è disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/3823_Guida_sul_calcolo_del_contributo_contrattuale.pdf

² La Circolare CNCE n. 678 del 17/10/2019 è disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/1190_1418_Circolare_CNCE_678_del_17_ottobre_2019.pdf

³ La Circolare CNCE n. 706 del 31/03/2020 è disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/2693_1633_Circolare_CNCE_706_del_31_marzo_2020.pdf

1) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, <u>non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione</u> (mesi da calcolare secondo le modalità indicate nell'Accordo)	1.1) Assunto tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese: il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il lavoratore è ancora occupato presso la stessa azienda il <u>primo giorno del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione</u> (ad esempio, se assunto a ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2° mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio). Il contributo a Prevedi viene incluso nella denuncia contributiva di competenza del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, che l'azienda invia alla Cassa Edile/Edilcassa nel 4° mese di calendario successivo all'assunzione. Esempi: 1.1.1) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) <u>ancora occupato il 1° gennaio 2026</u>: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e per i mesi successivi finché il lavoratore rimarrà dipendente dell'azienda edile. I mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 vengono dichiarati (distintamente, non cumulativamente) e versati dall'azienda alla Cassa Edile/Edilcassa con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026 (trasmessa nel mese di febbraio 2026). 1.1.2) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) <u>non più occupato il 1° gennaio 2026</u>: il contributo contrattuale non è dovuto a Prevedi; l'azienda deve versare direttamente al lavoratore (se impiegato) o alla Cassa Edile/Edilcassa (se operaio) l'importo previsto dall'art. 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025. 1.2) Assunto tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese (compresi): il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il lavoratore è ancora occupato presso l'azienda <u>il giorno 15 del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione</u> (ad esempio, se assunto a ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2° mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio). Il contributo a Prevedi viene incluso nella denuncia contributiva di competenza del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione che l'azienda invia alla Cassa Edile/Edilcassa nel 4° mese di calendario successivo all'assunzione. Esempi: 1.2.1) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi), <u>ancora occupato il 15 gennaio 2026</u>: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e per i mesi successivi finché il lavoratore rimarrà dipendente dell'azienda edile. I mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 vengono dichiarati (distintamente, non cumulativamente) e versati dall'azienda alla Cassa Edile/Edilcassa con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026 (trasmessa nel mese di febbraio 2026). 1.2.2) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi), <u>non più occupato il 15 gennaio 2026</u>: il contributo contrattuale non è dovuto a Prevedi; l'azienda deve versare direttamente al lavoratore (se impiegato) o tramite la Cassa Edile/Edilcassa (se operaio) l'importo previsto dal punto 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025.
2) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, <u>non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, ma le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione</u> (mesi da calcolare secondo le modalità indicate nell'Accordo)	2.1) Il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto fin dal mese di assunzione ma viene versato a partire dal mese in cui il lavoratore ha attivato le aliquote contributive a Prevedi, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (questo perché, per semplicità il contributo contrattuale viene associato, fin dall'inizio, al Fondo Prevedi, onde evitare che l'azienda debba gestire la duplice destinazione del contributo). Ne deriva che: - per il lavoratore assunto tra l'1 e il 15 del mese (compresi) che non abbia, al momento dell'assunzione, aliquote contributive attive a Prevedi ma che le attivi entro il primo giorno del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, il contributo contrattuale matura fin dal mese di assunzione. Il primo versamento, con recupero dei mesi precedenti, avviene con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il contributo volontario, cioè il contributo % dipendente (a cui è sempre abbinato il contributo 1% a carico azienda), e/o il contributo Tfr maturando. - per il lavoratore assunto tra il 16 e l'ultimo giorno del mese (compresi) che non abbia, al momento dell'assunzione, aliquote contributive attive a Prevedi ma che le attivi entro il 15 (compreso) del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, il contributo contrattuale matura fin dal mese di assunzione. Il primo versamento, con recupero dei mesi precedenti, avviene con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il contributo volontario, cioè il contributo % dipendente (a cui è sempre abbinato il contributo 1% a carico azienda), e/o il contributo Tfr maturando. Esempi 2.1.1) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) senza aliquote contributive attive a Prevedi, <u>che attivi le aliquote contributive a Prevedi entro il 1° gennaio 2026 (compreso)</u>: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi anche per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e il versamento di tali contribuzioni inizia con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il primo contributo volontario, per proseguire di mese in mese, da quel momento in poi, insieme al contributo volontario. 2.1.2) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi) senza aliquote contributive attive a Prevedi, <u>che attivi le aliquote contributive a Prevedi entro il 15 gennaio 2026 (compreso)</u>: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e il versamento di tali contribuzioni inizia con la denuncia di competenza relativa al mese in cui è stato attivato il primo contributo volontario, per proseguire di mese in mese, da quel momento in poi, insieme al contributo volontario.

3) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, anche se le sospende successivamente.	3.1) Il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto e versato fin dal mese di assunzione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (ai sensi del punto 4 dell'Accordo del 4 luglio 2025), con la relativa denuncia di competenza. Ad esempio, per il lavoratore assunto nel mese di ottobre 2025 il contributo contrattuale e i contributi volontari aggiuntivi a quello contrattuale saranno immediatamente versati con la denuncia contributiva di competenza di ottobre 2025, da inviare nel mese di novembre 2025. 3.2) Nella stessa fattispecie rientra anche il caso del lavoratore che, pur avendo aliquote contributive attive verso il Prevedi al momento dell'assunzione, le sospenda successivamente.
--	---

Quesiti specifici	a) lavoratore denunciato presso Casse Edili/Edilcasce diverse nei primi tre mesi dall'assunzione: l'Accordo fa riferimento al rapporto di lavoro, pertanto il calcolo relativo alla maturazione del contributo contrattuale farà riferimento alla data di assunzione presso l'impresa e alla durata del rapporto di lavoro con la stessa impresa. Il sistema di denuncia, per i lavoratori non iscritti al Prevedi, verifica mediante la data di assunzione la maturazione o meno del periodo che dà diritto alla contribuzione Prevedi; nella presentazione della denuncia di competenza dell'ultimo periodo utile alla maturazione del diritto, l'impresa verserà tutte le contribuzioni pregresse, a partire dalla data di assunzione, presso la cassa edile a cui è destinata quella denuncia. b) lavoratore che abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata nel Fondo Prevedi prima dell'assunzione: poiché il riscatto totale chiude il rapporto con il Fondo Prevedi, all'atto dell'assunzione il lavoratore risulterà senza aliquote contributive volontarie a Prevedi (si applicano quindi, i precedenti casi 1 o 2). c) La verifica delle aliquote contributive volontarie a Prevedi, la cui attivazione da parte del lavoratore esclude le limitazioni al versamento del contributo contrattuale a Prevedi, verrà effettuata dall'azienda tramite i sistemi di denuncia telematica alla Cassa Edile, che consentiranno di visualizzare tempo per tempo se, e in che misura, il lavoratore abbia attivato queste aliquote.
---------------------------------	--